



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
OLIVIERI Alessandra
MALATESTA Luciana

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Bonus pubblicità

Gentile cliente,

la pubblicazione del [DL 24 aprile 2017 n.50 \(art.57-bis\)](#) e del successivo [DL 16 ottobre 2017 n.148 \(art.4\)](#), contenenti "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", prevede l'entrata in vigore del cosiddetto "**Bonus pubblicità**", una nuova agevolazione fiscale che consiste nella possibilità, per lavoratori autonomi ed imprese, di poter fruire di un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per poter beneficiare di tale agevolazione, il valore degli investimenti in campagne pubblicitarie **sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali**, deve superare almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Si tratta, quindi, di un'agevolazione rivolta ai soli investimenti di tipo incrementale.

Credito d'imposta: le percentuali

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e spetta in misura pari al:

- 75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi, ivi incluse le professioni regolamentate;
- 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese, le microimprese e le start up innovative.

Per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla raccomandazione 6 maggio 2003 n.2003/361/CE, in base alla quale si definisce: "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; "media impresa" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Tale credito d'imposta si attribuisce nel 2018 relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ossia dal 24 giugno 2017. Per quanto riguarda però gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, sono ammissibili i soli investimenti effettuati sulla stampa (compresi quindi i giornali online) e non quelli effettuati su emittenti televisive e radiofoniche

Credito d'imposta: limiti e condizioni di ammissibilità

L'utilizzo del credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello spettante nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti a livello nazionale superi l'ammontare delle risorse stanziare (il DL 148/2017 prevede, per la concessione del credito d'imposta, lo stanziamento di 42.5 milioni di euro per il 2018 e di 20 milioni di euro per il secondo semestre del 2017). In tal caso si provvederà ad una ripartizione percentuale tra tutti i richiedenti aventi diritto. A tal riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli su emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Ne consegue che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuto due diversi crediti d'imposta.

Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati potranno presentare domanda di fruizione del beneficio tramite una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno; se gli investimenti riguardano sia la stampa sia le emittenti radio-televisive, i costi andranno distinti separatamente per le due tipologie di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente;
- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Lo studio.

